

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

CAPO VIII

ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 26

(Assicurazione scolastica)

1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.

Art. 27

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola) (6)

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.

(1)

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.

(2)

3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

(3)

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) cancelleria, spese postali e telefoniche;

d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;

e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;

f) oneri per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.

(4)

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.

(5)

Note:

- 1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
- 2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
- 3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
- 5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
- 6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020

Art. 28

(Orientamento educativo)

1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.

2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresa ARDIS, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 28 bis

(Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)(1)(2)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999, individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.

6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019

2 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 28 ter

(Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)(1)

1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e counsellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 29

(Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)

1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.

2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2019

Art. 30

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) (1)

1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e

organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.

(2)(3)(4)(5)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019

Art. 31

(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)(5)

1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.

3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.

2 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.

3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.

4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.

5 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 32

(Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione) (1)

1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.

(2)

2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a

promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.

(3)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
- 2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Art. 32 bis

(Linee guida triennali per il diritto allo studio)(1)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.